

***Avv. Danilo Granata & Avv. Dario Sammarro***

*Viale Trieste 38 – Cosenza (Cs) 87100*

*Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021*

*Email: [amministrativistipartners@gmail.com](mailto:amministrativistipartners@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it) ;*

*[dariosammarro@pec.it](mailto:dariosammarro@pec.it)*

*Cell: -3479632101 - 3425225333*

**ECC.MO TAR LAZIO – SEDE DI ROMA**

**ATTO DI COSTITUZIONE**

**a seguito di istanza di trasposizione del ricorso straordinario con  
istanza cautelare in sede giurisdizionale**

**(art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 del D.Lgs. n. 104/2010)**

**Nell'interesse di: Avv. Daniela Nazzaro**, nata a Napoli il 18.10.1973 e residente in Velletri (Rm) alla Via Colle Noce n. 181, c.f. NZZDNL73R58F839U, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W) e Dario Sammarro (SMMDRA92A19D086W), giuste procure in calce al presente atto, con domicilio eletto presso lo Studio legale sito in Cosenza (Cs) al Viale Trieste 38 nonché alternativamente con domicilio digitale presso le seguenti pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it) e [dariosammarro@pec.it](mailto:dariosammarro@pec.it). Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288. *ricorrente*;

**contro: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *amministrazione resistente*;

**contro: il Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro p.t, con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, *resistente*;

**contro: la Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *altra resistente*;

**nei confronti di: Diana Canaletti**, residente in Roma alla Via Felice Carena n 29, *controinteressata*.

*avverso e per l'annullamento*

*previa concessione della più idonea misura cautelare*

- 1) Della Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (G.U. – IV Serie Speciale – “Concorsi ed esami” n. 50 del 30 giugno 2020 e n. 60 del 30 luglio 2021), pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25.01.2022, nonché pubblicata in GU il 04.02.2022, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente;
- 2) Dell'Esito della prova scritta digitale della ricorrente reso noto in data 12.10.2021, tramite la piattaforma di Formez Pa, quale atto endoprocedimentale e presupposto alla Graduatoria finale;
- 3) Di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito individuato in narrativa, sebbene allo stato non conosciuti;
- 4) Dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente sebbene allo stato non conosciuti;
- 5) Ove occorrente, della comunicazione di invio dei titoli pubblicata sul sito istituzionale di riferimento in data 20.11.2021 e degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria;
- 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. Avviso di assegnazione sedi pubblicato sul sito di Formez Pa in data 04.02.2022; b. l'Avviso di scelta amministrazioni per posti non assegnati pubblicato sul sito di Formez Pa in data 24.02.2022, unitamente ad ogni atto di scelta/preferenza inviato dai vincitori concorsisti; c. l'Elenco delle prove estratte pubblicate sul sito di Formez Pa in data 18.02.2022 nella parte in cui viene previsto il quesito indicato in narrativa; d. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; e. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; f. ogni altro atto istruttorio/verbale della Commissione di concorso, sebbene, allo stato non conosciuto; g. gli atti di scorrimento della Graduatoria;

*Per l'accertamento*

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo, previa eliminazione della penalità ingiustamente assegnata, sul quesito indicato in narrativa, e ad essere quindi inserita con una migliore posizione nella Graduatoria finale di merito

*con conseguente condanna in forma specifica*

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sul quesito in narrativa, rettificare il punteggio ottenuto, riconoscendole una migliore posizione in Graduatoria; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione dei sottoscritti difensori.

### **Premesso**

**1) Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 13.05.2022, notificato a tutte le parti in data 14.05.2022, l'avv. Daniela Nazzaro ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe con l'adozione di ogni più idonea misura cautelare; il ricorso viene di seguito integralmente trascritto:**

### **“RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO**

**ex art. 8 D.P.R. 1199/1971**

### **CON ISTANZA CAUTELARE**

**Nell'interesse di: Avv. Daniela Nazzaro**, nata a Napoli il 18.10.1973 e residente in Velletri (Rm) alla Via Colle Noce n. 181, c.f. NZZDNL73R58F839U, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W) e Dario Sammarro (SMMDRA92A19D086W), giuste procure in calce al presente atto, con domicilio eletto presso lo Studio legale sito in Cosenza (Cs) al Viale Trieste 38 nonché alternativamente con domicilio digitale presso le seguenti pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it) e [dariosammarro@pec.it](mailto:dariosammarro@pec.it). Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288. *ricorrente*;

**contro:** la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *amministrazione resistente*;

**contro:** il **Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro p.t, con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, *resistente*;

**contro:** la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *altra resistente*;

**nei confronti di:** **Diana Canaletti** , residente in Roma alla Via Felice Carena n 29, *controinteressata*.

***Per l'annullamento,***

*previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare,*

- 1) Della Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (G.U. – IV Serie Speciale – “Concorsi ed esami” n. 50 del 30 giugno 2020 e n. 60 del 30 luglio 2021), pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25.01.2022, nonché pubblicata in GU il 04.02.2022, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente;
- 2) Dell'Esito della prova scritta digitale della ricorrente reso noto in data 12.10.2021, tramite la piattaforma di Formez Pa, quale atto endoprocedimentale e presupposto alla Graduatoria finale;
- 3) Di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito individuato in narrativa, sebbene allo stato non conosciuti;
- 4) Dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente sebbene allo stato non conosciuti;
- 5) Ove occorrente, della comunicazione di invio dei titoli pubblicata sul sito istituzionale di riferimento in data 20.11.2021 e degli atti di valutazione dei

titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria;

6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. Avviso di assegnazione sedi pubblicato sul sito di Formez Pa in data 04.02.2022; b. l'Avviso di scelta amministrazioni per posti non assegnati pubblicato sul sito di Formez Pa in data 24.02.2022, unitamente ad ogni atto di scelta/preferenza inviato dai vincitori concorsisti; c. l'Elenco delle prove estratte pubblicate sul sito di Formez Pa in data 18.02.2022 nella parte in cui viene previsto il quesito indicato in narrativa; d. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; e. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; f. ogni altro atto istruttorio/verbale della Commissione di concorso, sebbene, allo stato non conosciuto; g. gli atti di scorrimento della Graduatoria;

*Per l'accertamento*

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo, previa eliminazione della penalità ingiustamente assegnata, sul quesito indicato in narrativa, e ad essere quindi inserita con una migliore posizione nella Graduatoria finale di merito

*con conseguente condanna in forma specifica*

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sul quesito in narrativa, rettificare il punteggio ottenuto, riconoscendole una migliore posizione in Graduatoria; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione dei sottoscritti difensori.

*Premessa in fatto*

In data 30.06.2020 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n. 50 in data 30.06.2020.

Successivamente, il bando veniva modificato per via della Rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021. Con tale modifica si prevedeva, tra le altre cose,

l'aumento dei posti disponibili da 2.133 a 2.736, la riapertura dei termini per presentare domanda (fino alle ore 23:59 del 30 agosto 2021 attraverso la piattaforma Step One 2019), la soppressione della prova preselettiva e della prova orale. Rimaneva, quindi, una sola prova scritta.

Per quanto Qui rileva, la prova scritta sarebbe stata composta da 40 quesiti a risposta multipla divisi in due sezioni: la prima composta da 32 domande di tipo teorico, tra cui rientravano quelle di informatica.

Il punteggio relativo a questa prima sezione sarebbe stato attribuito secondo i seguenti criteri:

- risposta corretta: +0,75 punti;
- risposta non data : +0 punti;
- risposta sbagliata: -0,25 punti.

La seconda sezione composta, invece, da 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. In merito a quest'ultima sezione, l'avviso riportava, inoltre, che "I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata."

Il punteggio relativo a questa seconda sezione sarebbe stato attribuito secondo i seguenti criteri:

- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

Tra i candidati partecipanti figurava l'odierno ricorrente, l'Avv. Daniela Nazzaro, che la sosteneva il 7 ottobre.

In data 12.10.2021 venivano pubblicati i risultati del test e la ricorrente prendeva atto di aver raggiunto 23,625 pt. (33 corrette 3 errate 4 non date) e quindi di essere idonea.

In data 25.01.2022 veniva pubblicata la Graduatoria finale di merito sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ove la ricorrente apprendeva di aver conseguito un punteggio di **27,125** ( punteggio prova scritta + pt. per valutazione titoli pari a 3,5), collocandosi alla posizione n. 7027; un punteggio non utile per prestare servizio e né tantomeno presso la scelta preferenziale. Sul punteggio, tuttavia, ha inciso la presenza nella prova scritta del seguente quesito – attinente

il campo informatico - rivelatosi ambiguo “*Quale delle seguenti applicazioni sono necessarie per aprire un file DOC?*”. In riferimento a tale quesito invero sebbene la ricorrente abbia dato la risposta corretta le è stata ingiustamente assegnata la penalità (-0,25 pt.) ritenendo la P.a. soluzione una altra risposta che tale non può dirsi per come meglio si dirà. Se la risposta fornita fosse stata giudicata corretta, invece, la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio di **28,125 pt** (dato dalla sommatoria della penalità + il punteggio positivo), vedendo così aumentare di molto il proprio punteggio in Graduatoria e salire di posizione andandosi a collocare tra la 4827esima e la 4593esima posizione.

In realtà, l’ambiguità del quesito di informatica presente nel test della ricorrente è stata già giudizialmente accertata in via cautelare dal TAR Lazio Roma – Sez. 1 Bis, con Ordinanza cautelare n. 792-2022, a mente della quale si è dichiarato che “*quanto meno sotto il profilo della non chiarezza terminologica del quesito di Informatica, che nella sua formulazione letterale porterebbe a ritenere come corretta la risposta data dal ricorrente anziché quella individuata come tale dall’Amministrazione*”, ammettendo di conseguenza al successivo step procedurale il ricorrente. Ciononostante, la P.a. non ha provveduto ad alcuna rettifica di ordine generale della Graduatoria in ordine a tale quesito, anzi ha proseguito con la procedura.

Invero, si è aperta altresì la fase di assegnazione delle sedi secondo le preferenze espresse dai vincitori e sono in corso le procedure di scorrimento della Graduatoria.

Per questi motivi, all’Avv. Daniela Nazzaro non resta che tutelare i propri diritti tramite il presente Ricorso straordinario avverso l’atto definitivo del concorso, *rectius* la Graduatoria di merito, per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

- **Sull’assenza di controinteressati e sulla eventuale integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami**

Dalla Graduatoria del concorso in questione (cfr. doc. in atti) non sono agevolmente individuabili i “controinteressati” ai sensi dell’art. 41 Cpa, in quanto il provvedimento reca soltanto Nome – Cognome e punteggi del soggetto concorsista. Stando così le cose, è stato possibile notificare soltanto a Diana Canaletti (posiz. in Graduatoria 5543 – con pt. totale di 27,75), quale soggetto che verrebbe scavalcata dalla ricorrente in ipotesi di accoglimento del presente ricorso e quindi controinteressata; pertanto, il ricorso è stato notificato ad “almeno un controinteressato”.

Tuttavia, qualora si ritenesse incompleto il contraddittorio e dunque insufficiente la notifica effettuata, *si chiede* sin da ora di poter applicare l'art. 9 del DPR 1199/1971 a mente di cui *“Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione”*, o disporre la notifica per pubblici proclami considerato l'elevato numero di soggetti controinteressati e la oggettiva difficoltà di individuarli tutti.

- 1. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis.**
- 2. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 4. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 5. Violazione del principio della parcondicio concorsorum e del principio di uguaglianza.**
- 6. Violazione del favor participationis.**
- 7. Violazione del principio di proporzionalità.**
- 8. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 9. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale. In tal contesto si evidenzia peraltro che il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*; principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo.

Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinvia le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Tanto premesso, il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi: al quesito di Informatica (tenuto conto della sua formulazione letterale) la Nazzaro in realtà ha senza dubbio alcuno dato la risposta più corretta tra le opzioni disponibili, ma ciononostante le è stata ritenuta errata la risposta assegnata (ottenendo penalità per - 0,25). Palese è invero la violazione del principio del buon andamento amministrativo in tutti i suoi corollari (efficienza, efficacia e trasparenza).

Va da sé che l'interesse a promuovere questa azione giudiziale è quello di ottenere la rettifica in aumento del punteggio sul detto quesito che le consentirebbe – per come già anticipato – di aumentare le *chances* di prestare servizio anche per via degli scorrimenti.

Sotto il profilo della cd. Prova di resistenza, giova (ri)sottolineare che se la risposta data sul quesito di informatica della ricorrente venisse ritenuta corretta si otterrebbe + 1 pt. (+ 0,25 (eliminazione della penalità) + 0,75 (per la risposta corretta); in tal senso, quindi, la ricorrente raggiungerebbe i 28,125 pt (PROVA DI RESISTENZA), andandosi a collocare tra la 4827esima e la 4593esima posizione.

Ma esaminiamo, nel dettaglio, il quesito “incriminato”.

In merito al *Quesito* “*Quale delle seguenti applicazioni sono necessarie per aprire un file DOC*”

1) Libre office ( altra risposta)

2) MS WORD (risposta data dalla ricorrente ma ritenuta errata)

3) Tutte le alternative proposte sono esatte (risposta ritenuta corretta dalla Pa)

Al quesito in questione, oltre ad essere ambiguo e/o mal formulato, tra le alternative disponibili la ricorrente ha dato la risposta da ritenersi più corretta e pertanto meriterebbe la rettifica del punteggio con assegnazione del + 1 (derivante dalla somma tra il + 0,25 della penalità e il + 0,75 per la risposta corretta). Invero, partendo dal presupposto che la domanda fa riferimento ad “applicazioni”, non può ritenersi che anche Libre Office sia una alternativa esatta in quanto l’applicazione per aprire i file Doc non è Libre Office (che è una suite) ma Writer; diversamente, la soluzione indicata dal ricorrente è esatta: MS WORD è una applicazione – nel senso indicato in domanda – facente parte di Microsoft che è una suite. In altre parole, Libre Office sta a Microsoft (sono entrambe suite, non applicazioni) come Writer sta a Ms Word (che sono applicazioni). Pertanto, non è vero che entrambe le alternative sono esatte, in quanto soltanto la risposta fornita dalla ricorrente lo è!

Rileva, poi, come la formulazione della domanda “Quale” induce comunque a dare una risposta “singolare” e che non presupponga una pluralità come invece indicato nella soluzione indicata da Formez (“Tutte le alternative...”). Circostanza non di poco conto considerato che le domande debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Del resto, come già evidenziato, Codesto Organo giudicante – nell’ambito del giudizio nrg. 11859-2021, ha già avuto modo di accertare l’ambiguità di tale quesito di informatica, dichiarando – con ordinanza cautelare 792/22 – che : ***“quanto meno sotto il profilo della non chiarezza terminologica del quesito di Informatica, che nella sua formulazione letterale porterebbe a ritenere come corretta la risposta data dal ricorrente anziché quella individuata come tale dall’Amministrazione”***.

Per quanto sinora espresso, è chiaro che l’operato amministrativo – nel caso di specie – abbia travalicato i limiti della logicità e ragionevolezza e pertanto risulta sindacabile; la ricorrente ha visto assegnarsi un punteggio complessivo ingiusto per un errore imputabile esclusivamente alla P.a. e ciò in trasgressione del sacro

principio del buon andamento. Nella fattispecie in esame, invero, la soluzione indicata dalla P.a. resistente non è tale. Va da sé che essere valutati sulla base di un test contenente una domanda errata e quindi essere pregiudicati per il solo fatto di essere capitati nel turno “sbagliato” rappresenta altresì una violazione dei principi della *par condicio concorsorum* e del principio di uguaglianza sia formale che sostanziale.

#### **10. Illegittimità derivata**

E' lapalissiano considerare come la Graduatoria finale impugnata, quale atto definitivo, con il presente gravame e tutti altri atti connessi e conseguenti subiscono le conseguenze dell'invalidità/illegittimità dell'Esito della prova scritta (atto endoprocedimentale e presupposto alla Graduatoria) e di ogni altro atto impugnato con ricorso principale, in quanto ad essi strettamente collegati. Trattasi invero di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (come la graduatoria finale) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

#### **SULLA DOMANDA CAUTELARE**

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Organo giudicante non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (rettifica con riserva del punteggio della ricorrente), considerato che, come documentato in atti, si è proceduto all'assegnazione delle sedi (ultima pubblicazione del 04.03.2022) tenuto conto delle preferenze dei vincitori e sono in corso le procedure di scorrimento, consequenzialmente avverranno le assunzioni con relativa stipula dei contratti di lavoro, trattandosi di concorso cd. fast track, e a breve verrà avviata la procedura di scorrimento. Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dalla ricorrente nell'assegnazione del punteggio sul quesito in narrativa: la rettifica *in melius* e con riserva del punteggio totale assegnato alla ricorrente le consentirebbe di “prendere posto” – nell'attesa della sentenza – anche per via degli scorrimenti. In effetti, considerato il rischio di

esaurimento dei posti per via degli scorrimenti, è particolarmente urgente e necessario che – in via cautelare – il diritto della ricorrente venga tutelato.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. Senza considerare, poi, un altro aspetto: se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati all'indomani della graduatoria con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico e in ogni caso sarebbe più difficile tutelare i propri diritti.

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Qualora, l'Organo Giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, nelle forme e modalità ritenute opportune, ex art. 41 c.p.a., in ragione della già descritta difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto, qualora Codesta Autorità giudicante la ritenga opportuna.

#### **CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto sopra eccepito, ed in relazione a quanto già esplicitato in epigrafe, si chiede:

1)in via preliminare, se ritenuto opportuno di disporre l'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami considerata l'oggettiva difficoltà di reperire i soggetti controinteressati e visto l'elevato numero degli stessi;

2)l'accoglimento del presente ricorso, previo accoglimento dell'istanza cautelare ivi contenuta, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, riconoscendo a parte ricorrente n. 1 pt. (+ 0,75 per la risposta corretta data e il + 0,25 a titolo di recupero della penalità ingiustamente assegnata) in riferimento al quesito di cui in narrativa e per l'effetto riconoscerle il punteggio di 28,125; con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alla condanna alle spese e competenze difensive di giudizio di parte resistente in distrazione.

Produzione giusta indice.

Belvedere Marittimo/Cosenza, 13.05.2022

Avv. Danilo Granata

Avv. Dario Sammarro”

2) La Presidenza del Consiglio dei Ministri– Dipartimento della Funzione Pubblica- (C.F.802435105852) in persona del legale rapp/te pro tempore, e FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento delle PA - C.F. 80048080636, in persona del suo legale rapp/te pro tempore, Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del suo legale rapp/te pro tempore, con atto del 16.06.2022, notificato a mezzo pec in pari data, ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/197, che il ricorso venisse trasposto e deciso in sede giurisdizionale;

Tutto ciò premesso,

l'avv. Daniela Nazzaro, come sopra assistita, difesa e domiciliata, intendendo insistere nel ricorso

**si costituisce**

in giudizio con il presente atto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, innanzi all’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, richiamando e riproponendo in questa sede le difese, domande e conclusioni tutte svolte nel ricorso straordinario quivi trasposto e supra trascritto, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti impugnati nei termini indicati, previa adozione delle misure cautelari di seguito esplicitate.

**Domanda di adozione di misure cautelari collegiali**

**(art. 55 Cod.proc.amm.)**

Si richiama quanto scritto nell’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati contenuta nel ricorso straordinario trasposto, anche in relazione alla sussistenza dei profili di *periculum in mora*.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Organo giudicante

non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (rettifica con riserva del punteggio della ricorrente), considerato che, come documentato in atti, si è proceduto all'assegnazione delle sedi (ultima pubblicazione del 04.03.2022) tenuto conto delle preferenze dei vincitori e sono in corso le procedure di scorrimento, consequenzialmente avverranno le assunzioni con relativa stipula dei contratti di lavoro, trattandosi di concorso cd. fast track, e a breve verrà avviata la procedura di scorrimento. **Inoltre, come documentato in atti, in data 06.06.2022 sono stati avviati gli scorrimenti per la copertura dei posti rimasti vacanti; pertanto, appare assolutamente necessario per la ricorrente ottenere la rettifica del punteggio così da poter aspirare ad “essere chiamata per scorrimento” mediante il nuovo punteggio e prima che i posti vengano completamente occupati.**

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dalla ricorrente nell'assegnazione del punteggio sul quesito in narrativa: la rettifica *in melius* e con riserva del punteggio totale assegnato alla ricorrente le consentirebbe di “prendere posto” – nell'attesa della sentenza – anche per via degli scorrimenti. In effetti, considerato il rischio di esaurimento dei posti per via degli scorrimenti, è particolarmente urgente e necessario che – in via cautelare – il diritto della ricorrente venga tutelato. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. Senza considerare, poi, un altro aspetto: se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati all'indomani della graduatoria con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico e in ogni caso sarebbe più difficile tutelare i propri diritti.

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Qualora, l'Organo Giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, nelle forme e modalità ritenute opportune, ex art. 41 c.p.a., in ragione della già descritta difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto, qualora Codesta Autorità giudicante la ritenga opportuna.

## CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo Tar:

***in via preliminare:*** se ritenuto necessario, autorizzare e disporre nelle forme ritenute più opportune la notifica per pubblici proclami del ricorso;

***in via cautelare:*** sospendere gli effetti degli atti impugnati, disporre un riesame della posizione della ricorrente, rettificarne con riserva il punteggio e/o adottare ogni altra misura cautelare ritenuta più opportuna;

***nel merito:*** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa ammissione in via cautelare della ricorrente alla ripetizione della prova orale, ad opera di una commissione in diversa composizione, annullare gli atti impugnati con ogni conseguenza di legge, ordinando la rinnovazione della prova orale della ricorrente ad opera di una Commissione in diversa composizione

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

*Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., si dichiara che il presente atto non è soggetto al pagamento del contributo unificato, in quanto il relativo importo, pari ad euro 325,00 è già stato versato all'atto del deposito del ricorso straordinario nella diversa e maggiore misura di euro € 650,00.*

Produzione giusta indice.

Cosenza, 26.07.2022

Avv. Danilo Granata

Avv. Dario Sammarro